# STATUTO DELLA

# "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA DELL'INGEGNERIA"

# in sigla "A.I.S.I."

## ARTICOLO 1

L'associazione si denomina "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA DELL'INGEGNERIA" in sigla "A.I.S.I.".

## ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Napoli - Piazzale Tecchio N. 80, presso il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" sito presso la Facoltà di Ingegneria. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

## ARTICOLO 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la promozione dello studio e della diffusione della Storia dell'Ingegneria in tutti i suoi aspetti, dall'antichità ai nostri giorni.

Nel suddetto campo l'associazione ha lo scopo di:

1. favorire la diffusione, la formazione, l'orientamento e la promozione della Storia dell'Ingegneria in tutti i suoisettori: dall'ingegneria civile alla più recente bioingegneria;

2. promuovere lo svolgimento di attività di formazione, istruzione ed innovazione didattica anche in collaborazione con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali preposte, attività mirate ad offrire occasioni a nuove opportunità di conoscenza e di affermazione dei diversi settori tecnico - scientifici ai soci e a tutti coloro che vi abbiano peculiare interesse;

3. promuovere attività di formazione in senso lato, comprensiva della formazione professionale dei docenti, ingegneri, archivisti e storici;

4. partecipare ad istituti, consorzi, associazioni, cooperative o altri organismi aventi scopi similari anche di tipo internazionale;

5. fondare riviste e partecipare ad attività strumentali alla divulgazione delle informazioni relative a novità in ambito tecnico - scientifico.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle per le quali è stata costituita, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione:

- dalle somme di denaro conferite dai soci;

- dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni altra forma di liberalità che vengano espressamente destinate al patrimonio dell'associazione, salve le eventuali autorizzazioni di legge.

## ARTICOLO 5

Sono aderenti all’associazione:

- i soci fondatori;

- i soci ordinari;

- i soci onorari.

La volontà di aderire si formalizza con la sottoscrizione della domanda e il versamento della quota, e comporta l'accettazione dello Statuto.

L'adesione è subordinata alla deliberazione favorevole dell'assemblea che sarà preceduta dal parere vincolante del presidente e del consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione per i soci ordinari comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dall'associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione stessa e coloro i quali, per votazione unanime dell'assemblea, siano designati come tali.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione, dimostrando di avere interessi culturali che rientrano nelle finalità dell'associazione. Possono far parte dell'associazione, quali soci ordinari, anche ordini professionali, enti pubblici o privati interessati a promuoverne lo sviluppo, i quali avranno la possibilità di nominare tre rappresentanti nell'assemblea dei soci. Costoro saranno obbligati a versare una quota annuale di ammontare pari ad EURO 250,00 (duecentocinquanta virgola zero).

E' obbligo dei soci fondatori e ordinari il versamento di una quota associativa annuale di ammontare pari ad EURO 25,00 (venticinque virgola zero).

Sono soci onorari coloro che, salva la loro dichiarazione di adesione, saranno nominati dall'assemblea dei soci per particolari meriti.

Chiunque aderisce all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa.

Tale recesso, ai sensi dell'art. 24 c.c. avrà efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata notificata la volontà di recedere, ad eccezione di quei recessi notificati oltre il 30 settembre, la cui efficacia decorrerà dal 31 dicembre dell'anno successivo.

La qualità di socio si perde per recesso, decesso ed esclusione ai sensi dell'art. 24, 3 ° comma c.c..

E' escluso di diritto il socio che sia moroso per almeno due anni nel pagamento della quota associativa.

## ARTICOLO 6

L'associazione ha struttura democratica.

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo;

- il presidente;

- il vicepresidente;

- il tesoriere;

- il segretario;

- il collegio dei probiviri.

## ARTICOLO 7

L'assemblea dei soci è costituita per il primo triennio dai soci fondatori e successivamente da tutti i soci effettivi. Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione, ovvero, nei casi di cui al successivo articolo 11, dal vicepresidente. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione; in caso di necessità tali bilanci potranno essere approvati entro il 30 giugno. L'assemblea, inoltre, viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati, ai sensi dell'art. 20 c.c..

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente dell'associazione, ovvero nei casi di cui al successivo articolo 11, dal vicepresidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di avviso personale, nonché mediante apposizione dell'avviso nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della riunione; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo ed ora della riunione.

L'assemblea nomina al suo interno un segretario che assista il presidente.

I verbali delle riunioni dell'associazione sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del presidente.

L'assemblea:

- nomina e revoca il consiglio direttivo ed il presidente.

La nomina dei primi componenti del consiglio direttivo è contenuta nell'atto costitutivo;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

- delibera sulla proposta di adesione dei soci ordinari e fondatori secondo quanto previsto dall'art. 5;

- delibera sulle modifiche del presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

- approva i bilanci consuntivi e preventivi;

- delibera sulla eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per le deliberazioni dell'assemblea salvo diversa disposizione prevista da questo statuto si richiamano gli articoli 20 e 21 del codice civile.

E' ammesso l'intervenuto per delega da conferirsi per iscritto.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

## ARTICOLO 8

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea, composto da non meno di tre e non più di undici soci compreso il Presidente designate dall'assemblea; essi restano in carica per un periodo non inferiore ad anni tre.

Qualora uno di essi venga meno per qualsiasi motivo, il consiglio provvederà a completarsi per cooptazione. I sostituiti restano in carica fino alla successiva riunione dell'assemblea dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata senza indugio, nel modo, tempo e luogo di cui al precedente art. 7, per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio elegge tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario. Esso opera secondo le direttive espresse dall'assemblea.

Il consiglio può essere assistito, in tutte le attività culturali cui partecipa, da un comitato scientifico, i cui membri sono da esso nominati anche tra non soci. Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da parte dei suoi membri.

## ARTICOLO 9

Al consiglio direttivo spettano i seguenti poteri:

- nominare il collegio dei probiviri, ad eccezione dei primi nominati con l'atto costitutivo;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all'assemblea dei soci;

- proporre all'assemblea dei soci l'eventuale destinazione degli avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale ad incremento del patrimonio dell'associazione;

- istituire uffici o rappresentanze.

Al consiglio direttivo spetta, inoltre, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ed institori. Il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, le linee di politica del personale, delibera nomine, assunzioni, promozioni, trasferimenti e conferimenti di incarichi e consulenze.

Il Consiglio Direttivo, salvo ratifica, può delegare in parte i suoi poteri al Presidente dell'associazione o ad altro suo membro.

Per motivi di urgenza il Presidente potrà adottare decisioni proprie del Consiglio Direttivo sottoponendole al Consiglio Direttivo stesso, per la necessaria ratifica, entro e non oltre 30 giorni dal compimento dell'atto.

Il Consiglio, infine, può esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro oggetto sottoposto alla sua attenzione dal Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti (50% più uno).

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia, ogni volta che il Presidente, ovvero, nei casi di cui all'articolo 11 il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero, nei casi di cui all'articolo 11, dal Vice Presidente, mediante lettera di invito a ciascun Consigliere almeno dieci giorni solari prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma senza l’osservanza di detto termine, ma comunque non prima di un giorno rispetto a quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione, oltre l’ordine del giorno, dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo saranno espletate da persona, anche estranea al Consiglio Direttivo, designata di volta in volta da quest’ultimo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.

## ARTICOLO 10

Il Presidente dell'associazione, scelto tra i soci, viene eletto nei modi di cui al precedente articolo 7.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dell’associazione presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’associazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Al Presidente, ovvero nei casi di cui all'articolo 11 al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

## ARTICOLO 11

Il Vice Presidente viene eletto nei modi indicati nel precedente articolo 8, dura in carica tre anni, salvo revoca, ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

## ARTICOLO 12

Il collegio dei probiviri è composto di due membri dal consiglio direttivo ad eccezione dei primi membri con l'atto costitutivo.

Esso provvede:

- a ratificare l'esclusione di diritto di cui al precedente articolo 5;

- a deliberare sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 24 c.c..

## ARTICOLO 13

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## ARTICOLO 14

L'assemblea redige annualmente un rendiconto economico e finanziario con le forme previste dagli artt. 2423 e ss. del codice civile.

Il percorso di riferimento del rendiconto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## ARTICOLO 15

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto secondo quanto disposto dagli artt. 31 e ss. c.c..

## ARTICOLO 16

Per quanto non previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare le norme contenute nel codice civile e nelle relative norme di attuazione.

Napoli 24 mar 2010.